



F.O.F.I.

Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani



federfarma
federazione nazionale
unitaria
dei titolari di farmacia
italiani



PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO TRA ANCI, FOFI, ASSOFORM E FEDERFARMA IN MATERIA DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI

ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, rappresentata dal Presidente Ing. Antonio Decaro,

FOFI, Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani, rappresentata dal Presidente On. Dott. Andrea Mandelli,

ASSOFARM, Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici, rappresentata dal Presidente Arch. Venanzio Gizzi,

FEDERFARMA, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Cossolo,

di seguito denominate anche le "Parti"

PREMESSO che:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 1 lett. a) impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute e che al comma 1 lett. c) prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ha esteso le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale;

- l'articolo 1, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" vieta, fino al 3 aprile p.v., a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, non consentendo più il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tali disposizioni sono state prorogate al 13 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e ulteriormente prorogate al 3 maggio 2020 dal Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- gli articoli 7 e 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" si occupano rispettivamente di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate e di quella erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri;

- l'articolo 15 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia;

- l'articolo 14 del Codice Deontologico del farmacista vieta al farmacista di porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini;

- il Regolamento U.E. 2016/679, il Decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 101 e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod., in materia di protezione di dati personali;

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile del 19.03.2020 che prevede la comunicazione dei MMG ai pazienti a mezzo PEC, PEO, SMS o telefono del numero di ricetta elettronica;

- il D.Lgs. n. 1/2018 dispone:

- all'art. 33, co. 1, che "Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34.....".

- all'art. 34, co. 1, che "l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione".
- all'art. 34, co. 3, che "l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
 - a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
- la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ogni tipo di iniziativa per contrastare e contenere la diffusione del virus da COVID-19;

TENUTO CONTO

- della necessità di definire modalità operative, applicabili dai singoli Comuni italiani all'interno di protocolli operativi locali in linea con il presente protocollo quadro, per permettere ai pazienti di ricevere al proprio domicilio i medicinali prescritti dal medico, per ridurre al massimo la mobilità dal proprio domicilio e, quindi, la diffusione del contagio, con particolare riferimento agli utenti in condizione di vulnerabilità;
- delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 per promuovere le attività di volontariato, fondamentali per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

CONDIVIDONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto del servizio)

1. Oggetto del servizio è la consegna al domicilio dei pazienti dei medicinali prescritti dal medico, con esclusione di quelli per i quali la normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope prevede l'obbligo di carico e scarico.
2. Destinatari del servizio sono i cittadini che si trovano in condizioni di documentata fragilità, individuati dal singolo Comune. È fatta salva la possibilità di estensione dei destinatari che potrà essere definita con accordi integrativi.

3. La consegna a domicilio dei medicinali sarà effettuata da Associazioni di Volontariato di cui al Dlgs 1/2018, che saranno indicate dal Comune.
4. I volontari si impegnano a effettuare la consegna dei medicinali in tempi compatibili con il numero di richieste, assicurando la priorità ai soggetti in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria, mettendo a disposizione un apposito numero di telefono per ricevere le chiamate dei farmacisti.

Articolo 2 (Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il paziente richiede al proprio medico la prescrizione dei farmaci necessari.
2. Il medico invia al paziente tramite mail il promemoria ovvero comunica al paziente stesso, con le modalità previste dall'Ordinanza della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 (e-mail, messaggio telefonico, applicazione per telefonia mobile che consente scambio di messaggi e immagini, comunicazione telefonica) il Numero di Ricetta Elettronica (NRE);
3. Il paziente fornisce alla farmacia di propria fiducia il NRE tramite e-mail, messaggio telefonico, applicazione per telefonia mobile che consente scambio di messaggi e immagini, comunicazione telefonica.
4. Il farmacista, espletati gli adempimenti connessi alla dispensazione dei medicinali, senza oneri a proprio carico, richiede alle Associazioni di volontariato individuate dal Comune la consegna in busta chiusa dei medicinali richiesti dal cittadino, unitamente allo scontrino parlante.
5. Il volontario, a seconda delle modalità individuate a livello comunale, può:
 - a. andare in farmacia, ritirare i medicinali e recarsi dal paziente per la consegna dei medicinali, ritirare la somma di denaro relativa al costo degli stessi, facendo sottoscrivere al paziente un modulo di avvenuta consegna, successivamente tornare in farmacia per consegnare il denaro ricevuto;
 - b. recarsi dal paziente, ritirare il denaro necessario per l'acquisto dei medicinali, andare in farmacia per il ritiro dei medicinali ed effettuare successivamente la consegna al domicilio del paziente, facendogli sottoscrivere il modulo di avvenuta consegna.
6. Il modulo di avvenuta consegna, sottoscritto dal paziente e dal volontario, viene consegnato all'Associazione di volontariato di appartenenza. I moduli raccolti dall'Associazione vengono periodicamente consegnati al Comune per la rendicontazione, la tracciatura e il monitoraggio delle attività svolte.

Articolo 3 (Trasporto dei medicinali)

1. L'Associazione di Volontariato è responsabile del corretto trasporto dei medicinali dalla farmacia al paziente.
2. Il servizio di consegna a domicilio è gratuito, non essendo dovuto nulla ai volontari per lo svolgimento del servizio, con l'eccezione del denaro necessario per l'acquisto dei medicinali, come risultante dallo scontrino emesso dalla farmacia.

Articolo 4 (Durata)

1. La validità del presente protocollo quadro è legata al perdurare delle misure contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il protocollo stesso potrà essere rimodulato in relazione al mutare delle esigenze della popolazione e del contesto epidemiologico nazionale.

Data Roma, 19 maggio 2020

Il Presidente ANCI, Ing. Antonio Decaro



Il Presidente FOFI, On. Dott. Andrea Mandelli



Il Presidente Assofarm, Arch. Venanzio Gizzi



Il Presidente Federfarma, Dott. Marco Cossolo

